

dizioni attuali. Credo, che al punto in cui sono le cose, essendo ora accertati i redditi della ricchezza mobile per le successive operazioni in varie parti del regno, al sistema dei contingenti si possa sostituire il sistema della quotità, e così si toglie l'inconveniente della diversità di quote che si lamenta tra l'uno e l'altro luogo. Ma ciò non basta, o signori; convengo anch'io che la diversità di quote non si può tollerare, se molto grande, ma bisogna riflettere che la differenza tra le quote che effettivamente si pagano dal contribuente in un luogo o nell'altro dipende non tanto dal sistema dei contingenti, quanto dai centesimi addizionali che per conto delle provincie e dei comuni si pagano.

Voi non ignorate, o signori, quanto grande sia la diversità fra l'ammontare dei centesimi addizionali che si pagano a pro di un comune o di una provincia in un luogo o nell'altro, non ignorate che in taluni luoghi sono pochi centesimi ed in taluni altri superano due o tre volte l'imposta principale. Ora, come volete voi ammettere, per esempio, che un ufficiale si trovi a pagare in un luogo il 10 o il 12 per cento del suo reddito e nell'altro il 30 o il 40? Egli è evidente che, unificata l'imposta per mezzo del sistema della quotità, non si possono più ammettere così grandi divergenze negli ulteriori aggravii. Si capisce che possano sussistere tuttora divergenze negli ulteriori aggravii fra i centesimi addizionali sulla proprietà fondiaria, perchè non bisogna dimenticare che l'assetto dell'imposta fondiaria non è unificato. Per parecchi comuni, e specialmente per quelli in cui trovate così elevati i centesimi addizionali, realmente la quota d'imposta rispetto al reddito è molto minore che per altri comuni; troverete un comune il quale, per esempio, accrescendo pochi centesimi alla grande imposta fondiaria che ha, può sopperire alle proprie spese; ne troverete altri in cui l'imposta principale è molto bassa, in luoghi, a cagion d'esempio, poco tempo addietro incolti ed ora divenuti campi e risaie, dove bisogna fare un'operazione contraria. Ma nulla di simile succede per la ricchezza mobile, di modo che torna, a mio giudizio, indispensabile il togliere ai comuni ed alle provincie la facoltà di imporre centesimi addizionali sulla ricchezza mobile.

Signori, se voi esaminate quello che succede nel paese classico dell'imposta sulla ricchezza mobile, in Inghilterra, vedrete che sulla medesima nulla è prelevato a favore delle parrocchie e dei comuni.

Ma, sento a dirmi, quali altre risorse date voi ai comuni quando togliate loro questi centesimi addizionali?

Dopo averci pensato lungamente, io credo che si potrebbe cedere ai comuni l'imposta sopra il dazio di consumo, che attualmente è riscossa dal Governo, ed il Governo revocare la facoltà alle provincie ed ai comuni d'imporre centesimi addizionali sulla ricchezza mobile. (*Movimenti*) Verrà il tempo in cui discuteremo lungamente di questa materia; a me preme ora di

dare conto delle innovazioni principali che sono nel disegno di legge relativo all'imposta sulla ricchezza mobile pel 1866 che ho l'onore di presentare alla Camera.

Un'altra innovazione è quella dell'abolizione delle quote minime. L'ammontare poi dell'imposta che si propone di riscuotere si lascierebbe, quale risulta essere oggi pel Governo, coll'aggiunta di quello che risulta essere adesso per le provincie e per i comuni; quale ultima somma non è di molto diversa da quella che si cederebbe ai comuni col rinunciare a loro favore il dazio consumo.

Fu sollevata la questione se l'imposta sulla ricchezza mobile dovesse riscuotersi in base al reddito totale del contribuente, oppure, come colla legge attuale, in base al reddito diminuito di una certa somma, che attualmente è fissata a 250 lire di reddito imponibile, imperocchè chi non ha questo reddito imponibile non sarebbe, abolendo il sistema delle quote minime, soggetto all'imposta.

Io ho lungamente esaminata questa questione, ma per quello che sarò per dire, siccome verrebbero a proporsi degli altri aggravii sopra ogni individuo, io crederei perfettamente conforme a giustizia che le prime 250 lire di rendita imponibile, sia per chi non ha più di questo, sia anche per chi ha più di questo, fossero esenti dall'imposta sulla ricchezza mobile.

Del resto questa disposizione torna vantaggiosa a coloro i quali hanno minor reddito, senza che il maggior aggravio che ne viene a quelli che hanno maggior reddito vesta quel carattere di progressività che certo non è nelle mie intenzioni d'introdurre nelle leggi che penso di presentare alla Camera.

Ma venendo adesso al complesso della situazione finanziaria, qualunque giudizio voi intendiate fare di queste modificazioni che io ho l'onore di proporvi, è evidente che presso a poco tanto darebbe lo Stato quanto guadagnerebbe adottando il sistema che vi propongo. È evidente che quando voleste lasciare le cose come stanno per ciò che riguarda i centesimi addizionali, provinciali e comunali, non è sulla ricchezza mobile che nelle condizioni attuali delle cose voi potreste fare grandi assegnamenti, perchè già oggi è un'imposta gravissima.

Non si può dunque ricorrere alle imposte dirette per avere considerevoli proventi pel tesoro, ma vuoi venire alle imposte indirette.

E infatti, o signori, se voi esaminate quello che succede nei paesi, in cui non si può negare che l'assetto dell'imposta sia stato lungamente studiato, voi troverete nei loro bilanci che le imposte indirette danno il più largo provento, assai più che non le imposte dirette. Per esempio, in Francia troverete che l'imposta indiretta è quasi quattro volte la diretta; troverete che in Inghilterra il provento che si ha dall'imposta indiretta è oltre quattro volte e mezza quello dell'im-